

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

---

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E  
IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023**

*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato*

*Versione del 25/05/2026 – Aggiornata alle Linee Guida ANAC approvate con delibera n.  
478 del 26 novembre 2025*

**Premessa – Inquadramento normativo e finalità della procedura**

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di gestione delle segnalazioni e di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, con l'articolo 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 165/2001, in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di *whistleblowing*.

L'Unione Europea ha successivamente adottato la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei *whistleblowers* in tutti gli Stati membri. Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito in Italia la citata Direttiva (UE) 2019/1937.

Con delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311, recante «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali», l'Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione ad ANAC e sulla relativa gestione delle segnalazioni esterne, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023.

A completamento di tale lavoro, ANAC ha adottato le Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, approvate con delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (di seguito anche «Linee Guida ANAC» o «LLGG»), in attuazione del generale potere di indirizzo attribuito a tale Autorità in materia di misure di prevenzione della corruzione. Tali LLGG forniscono indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) del citato decreto.

Con l'adozione della presente procedura, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato (di seguito, per brevità, anche «l'Ordine» o «l'Ente»), in qualità di «soggetto

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

del settore pubblico» ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. 24/2023, intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti dall'ANAC.

La presente procedura sostituisce integralmente la precedente procedura *whistleblowing* adottata dall'Ordine in data 19/06/2023 e si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione previste dal P.T.P.C.T.

Lo scopo del documento è:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto, evidenziando le regole che l'Ente deve osservare;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni;
- dettagliare le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

La presente procedura disciplina dal punto di vista operativo il «sistema delle segnalazioni», al fine di rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto (dubbi e incertezze circa le modalità da seguire, timori di ritorsioni o discriminazioni) e di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché alle forme di tutela offerte dall'ordinamento.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023, la presente procedura fornisce informazioni sul canale interno, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò non significa che le segnalazioni debbano essere necessariamente anonime: a chi dichiara la propria identità viene comunque garantita la tutela dell'istituto del *whistleblowing*. Le segnalazioni anonime, peraltro, non assicurano che la loro gestione avvenga in modo altrettanto efficace rispetto a quelle nelle quali il segnalante dichiara la propria identità.

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 prevede che all'interno degli enti cui si applica la normativa *whistleblowing* debbano essere attivati appositi «canali» per ricevere e gestire le segnalazioni (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 24/2023).

La presente procedura disciplina dal punto di vista operativo il «sistema delle segnalazioni» e le modalità per assicurare la protezione delle persone che segnalano violazioni di

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea – di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo – che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Più in particolare, la procedura definisce i compiti e i poteri del soggetto destinatario delle segnalazioni, le modalità per il ricevimento delle stesse ed il processo di loro gestione.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ai sensi del d.lgs. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- **«soggetti del settore pubblico»:** le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in *house*;
- **«soggetti del settore privato»:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: (i) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (ii) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero (i); (iii) sono diversi dai soggetti di cui al numero (ii), rientrano nell'ambito

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero (i);

- **«violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati;
- **«informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'Ente, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **«segnalazione» o «segnalare»:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- **«segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023;
- **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito presso ANAC ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 24/2023;
- **«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone;
- **«persona segnalante» o «whistleblower»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

- **«facilitatore»:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **«contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni;
- **«persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **«ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **«seguito»:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **«riscontro»:** la comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- **«gestore»:** il soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, individuato nella presente procedura nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ente;
- **«sostituto del gestore»:** il soggetto designato dall'Ente per sostituire il gestore in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, o di assenza/impedimento del gestore stesso per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, individuato secondo quanto previsto al successivo art. 12.

### **Art. 3 – Soggetti tutelati**

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni della presente procedura si applicano, in particolare:

- ai dipendenti dell'Ente, ivi compreso il personale in distacco da altro Ordine o da altra pubblica amministrazione;
- ai titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

- ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente;
- ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- ai Consiglieri ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto dall'art. 17, co. 2 e 3, del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al Capo III del medesimo decreto si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- alle persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali esso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

#### **Art. 4 – Oggetto della segnalazione, suoi elementi e caratteristiche**

##### ***Oggetto delle segnalazioni***


Oggetto delle segnalazioni sono le informazioni sulle violazioni di cui al precedente art. 2, compresi i fondati sospetti, apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente.

<p><b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b></p>	<p><b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b></p>	<p><b>Revisione 1 del 25/05/2026</b></p>
--	---	--

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero essere commesse sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili: le notizie palesemente prive di fondamento; le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico; le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Nell’ottica di consentire - sia per i soggetti che per gli enti tenuti a garantire la tutela - una più immediata comprensione di tali presupposti, nelle tabelle che seguono viene indicato ciò che i soggetti del settore pubblico possono segnalare e con quali canali.



### ***Elementi e caratteristiche delle segnalazioni***

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del soggetto competente a riceverla e gestirla.

In particolare, devono risultare chiari:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione utile a fornire riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione delle segnalazioni (canale interno)**

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale. L'Ordine garantisce entrambe le modalità di presentazione.

Il canale interno di segnalazione è facilmente accessibile da parte di tutti gli aventi diritto, ivi compresi i consulenti e gli altri soggetti diversi dai dipendenti.

##### **5.1 – Forma scritta**

L'Ordine ha istituito un canale di segnalazione interna in forma scritta che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni in forma scritta sono effettuate mediante la piattaforma informatica WHISTLEBLOWING SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE S.r.l. conforme alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC, il cui portale è liberamente accessibile dalla sezione «Amministrazione Trasparente – Documenti generali – Whistleblowing» del sito internet istituzionale dell'Ente, al seguente indirizzo:  
<https://odcecprato.com/it/whistleblowing.php>.

La piattaforma è configurata in modo da garantire, secondo le previsioni del d.lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC, la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e dei contenuti della segnalazione, nonché l'integrità e la sicurezza dei dati trasmessi. In particolare, la piattaforma assicura la cifratura dei dati a riposo e l'interlocuzione riservata con la persona segnalante mediante un codice identificativo della segnalazione (c.d. Key Code), noto solo al segnalante.

In via alternativa alla piattaforma informatica, la segnalazione in forma scritta può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dedicato e riservato al RPCT: [rpct@odcecprato.it](mailto:rpct@odcecprato.it). Tale canale è gestito direttamente dal RPCT, che è l'unico autorizzato all'accesso ed al trattamento delle relative comunicazioni. La PEC dedicata non

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

coincide con l'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente al fine di preservare la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione. Il segnalante che intenda avvalersi del canale PEC è invitato a indicare espressamente nell'oggetto del messaggio il riferimento alla normativa whistleblowing.

### **5.2 – Forma orale**

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, secondo le seguenti modalità:

- mediante linea telefonica dedicata al numero 0574 33862 con sistema di registrazione conforme alla normativa *privacy*;
- mediante incontro diretto con il gestore della segnalazione, da richiedersi previo appuntamento contattando la segreteria dell'Ordine ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale. L'incontro si svolge entro un termine ragionevole, in un luogo – interno o esterno alla sede dell'Ente – idoneo a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni orali possono essere acquisite nei seguenti giorni lavorativi e fasce orarie:

- **giorni:** martedì e giovedì;
- **fasce orarie:** dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Tali modalità e i relativi recapiti sono resi noti nella sezione del sito istituzionale dedicata al *whistleblowing* e nella comunicazione interna al personale.

Viene assicurato il tracciamento delle segnalazioni orali, al fine di garantire un effettivo e corretto procedimento. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

### **5.3 – Gestore del canale**

In armonia con l'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) dell'Ordine.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante e automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria, al RPCT, il quale riceve comunicazione di avvenuta presentazione con il codice identificativo della stessa, senza ulteriori elementi di dettaglio.

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Nel caso di utilizzo della piattaforma informatica, i dati identificativi del segnalante sono custoditi in forma crittografata dal fornitore della piattaforma, che può eventualmente, laddove previsto nel contratto, essere nominato anche Custode dell'identità. Il gestore delle segnalazioni può venire a conoscenza dei dati identificativi della persona segnalante, previa richiesta al Custode, nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini istruttori.

Il sistema di gestione registra l'accesso all'identità da parte del gestore e le ragioni addotte.

Il Custode dell'identità è il soggetto individuato dall'Ente che, nel caso di ricorso alla piattaforma informatica, su esplicita e motivata richiesta del gestore, consente di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al Custode, il quale, pertanto, non è coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione. Resta fermo che, sebbene il Custode non tratti direttamente i dati relativi al segnalante e quelli contenuti nella segnalazione, lo stesso opera in qualità di «autorizzato» al trattamento ai sensi degli artt. 4, par. 10, 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196 del 2003.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata in forma non anonima, l'identità del segnalante è conosciuta solo dal RPCT, che ne garantisce la riservatezza.

Per le verifiche e gli accertamenti nell'ambito della propria istruttoria, il gestore può:

- accedere ai servizi dell'Ente (banche dati, piattaforme, applicativi in uso);
- coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne o esterne all'Ente.

L'attività istruttoria può concludersi con esiti diversi, tra i quali l'archiviazione della segnalazione, la revisione di procedure o processi interni, la trasmissione degli atti al soggetto competente per i procedimenti disciplinari (Datore di lavoro) – ove la segnalazione riguardi un dipendente dell'Ente – ovvero al Consiglio di Disciplina territoriale – ove la segnalazione riguardi un iscritto all'Albo, per profili di rilevanza deontologica ex d.P.R. n. 137/2012, la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

La gestione e l'esito dell'istruttoria sono rimessi all'autonomia del gestore e non sono subordinati al previo esame dell'organo di indirizzo, il quale potrà essere coinvolto solo a valle dell'istruttoria, ove ne vengano ravvisati profili di competenza.

Se all'esito della gestione dovesse emergere la necessità di rivedere un atto interno, il gestore definirà autonomamente l'istruttoria trasmettendo la relazione e gli estratti pertinenti anonimizzati della segnalazione all'organo competente (che ben potrebbe essere l'organo di indirizzo). Parimenti, se dovesse emergere una possibile violazione del codice di comportamento o del codice deontologico, il gestore definirà l'istruttoria disponendo l'inoltro della documentazione utile-al soggetto competente per i procedimenti disciplinari (Datore di lavoro), ove la segnalazione riguardi condotte di un dipendente dell'Ente, ovvero al

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Consiglio di Disciplina territoriale, ove la segnalazione riguardi condotte deontologicamente rilevanti di un iscritto all'Albo ai sensi del d.P.R. n. 137/2012. Resta inteso che, qualora la condotta segnalata configuri sia un illecito disciplinare del dipendente sia profili di rilevanza deontologica nei confronti di un iscritto, il gestore può procedere alla trasmissione contestuale di estratti pertinenti, debitamente anonimizzati ove possibile, ad entrambi gli organi, ciascuno per la propria sfera di competenza, e sarà quest'ultimo a valutare gli estremi per l'avvio del procedimento.

L'organo di indirizzo (Consiglio dell'Ordine) svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della presente procedura *whistleblowing*.

Di norma, ai fini di una sua efficace gestione, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

I segnalanti sono invitati ad utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti per presentare segnalazioni, considerato che tali canali offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza. Nell'eventualità in cui una segnalazione sia inviata con modalità differenti, l'Ordine farà quanto possibile per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati, compatibilmente con il contesto organizzativo e con gli strumenti in uso.

## **Art. 6 – Gestione del canale di segnalazione interna**

### **6.1 – Procedimento**

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Il gestore, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, è l'unico soggetto che può ricevere la segnalazione e compiere le attività necessarie a darvi seguito. Nell'ipotesi in cui un diverso soggetto interno riceva per errore la segnalazione, dovrà trasmetterla al gestore entro sette giorni, in conformità all'art. 4, co. 6, d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Nel caso di segnalazione anonima, l'Ente è comunque tenuto a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione, rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023).

Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge. Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste da parte del segnalante, il gestore potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso al segnalante la motivazione della decisione.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito dal RPCT.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando alla persona segnalante gli esiti dell'istruttoria (archiviazione, valutazione del *fumus* di fondatezza della segnalazione, trasmissione agli organi preposti interni o ad enti/istituzioni esterne secondo le rispettive competenze);
- mantiene aperta la comunicazione con la persona segnalante durante tutto il processo di gestione, sia mediante la piattaforma informatica sia attraverso gli altri canali indicati dal *whistleblower*.

Come chiarito nelle Linee Guida ANAC, il termine di tre mesi non è perentorio: alcuni accertamenti e analisi possono richiedere tempi maggiori. Resta, tuttavia, ferma la

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

necessità di comunicare l'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, l'assenza di riscontro entro il termine apre la porta alla segnalazione esterna legittima ad ANAC ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 24/2023.

### **6.2 – Istruttoria e accertamento della segnalazione**

Preliminarmente il gestore verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto (presupposti soggettivi e oggettivi).

Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti e, dunque, la segnalazione non sia qualificabile come di *whistleblowing*, il gestore potrà trasmetterla al competente soggetto/ufficio interno all'Ente che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante.

Il gestore valuta altresì che la segnalazione:

- si basi su fatti sufficientemente precisi;
- contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuta a conoscenza dei fatti;
- contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificarla.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT, sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Verificata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore procede con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. Tali attività di accertamento possono essere svolte:

- direttamente, acquisendo dalla persona segnalante gli elementi informativi necessari;
- mediante il coinvolgimento di altre strutture interne all'Ente o anche di soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario.

Ove si renda necessario, il gestore trasmette l'intera documentazione pervenuta, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, evidenziando che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il gestore fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante.

Le persone segnalanti devono essere preventivamente informate, tramite la piattaforma informatica o con altri mezzi idonei, della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza.

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni;
- rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterne competenti per i relativi seguiti. Al gestore non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria.

#### **Art. 7 – Segnalazioni anonime**

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione delle comunicazioni anonime: la tutela del *whistleblower* si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Le segnalazioni anonime, solo ove in possesso degli elementi e delle caratteristiche di cui all'art. 4 della presente procedura, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

Fermo quanto precede, l'Ordine si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari).

#### **Art. 8 – Segnalazione esterna e denuncia all'Autorità Giudiziaria**

È possibile effettuare una segnalazione esterna ad ANAC qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna di cui all'art. 5 non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- il *whistleblower* ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- anche il sostituto del gestore si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi richiamate al successivo art. 12 con riferimento al medesimo.

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. n. 24/2023, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, con le modalità definite da ANAC con proprie linee guida disponibili sul sito dell'Autorità.

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati procedibili d'ufficio, è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower*, che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e venga successivamente discriminato per via della denuncia, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

**Art. 9 – Segnalazione inviata ad un soggetto non competente o a una pluralità di soggetti**

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'Ente, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing*, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata «segnalazione *whistleblowing*» e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria (non *whistleblowing*) e seguirà il relativo *iter*.

Una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di *whistleblowing* anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

comportamenti concludenti (ad esempio, dall'utilizzo di una modulistica apposta per le segnalazioni di *whistleblowing* o dal richiamo alla normativa in materia).

Nel caso in cui la segnalazione sia inviata contestualmente a più soggetti, tutti interni allo stesso Ente, essa deve essere considerata alla stregua di una segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente; pertanto, coloro ai quali non compete riceverla dovranno trasmetterla, entro sette giorni dal ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia alla persona segnalante. Nel caso in cui, invece, la segnalazione sia inviata, oltre che al soggetto interno competente, anche a più soggetti esterni all'Ente, occorre valutare se si sia in presenza di una divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 24/2023, che richiede la comunicazione a un «numero elevato» di soggetti esterni.

Occorre, pertanto, richiedere alla persona segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla diffusione delle informazioni per accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 del menzionato decreto.

È bene precisare che, in presenza di una divulgazione pubblica inviata anche al canale interno, il gestore del canale interno è tenuto a darvi seguito, così come tutti gli altri soggetti investiti per i rispettivi profili di competenza.

Nel caso in cui non ricorra alcuna condizione prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 24/2023, la divulgazione pubblica sarà considerata come una segnalazione ordinaria e non sarà, quindi, applicabile l'istituto del *whistleblowing*.

#### **Art. 10 – Obbligo di riservatezza**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La garanzia della riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, si estende:

- alla persona segnalante;
- al facilitatore;
- alla persona coinvolta o comunque ai soggetti menzionati nella segnalazione;
- al contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dai soggetti del settore pubblico e privato e dalla stessa ANAC in conformità al decreto, o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente, al quale la segnalazione va trasmessa senza ritardo. Con specifico riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista.

Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione: (i) nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; (ii) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come novellato, del

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché delle specifiche disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC in materia di *whistleblowing*. Sul canale interno è stata effettuata la Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

I trattamenti di dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato, in qualità di titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) e di eventuali responsabili del trattamento formalmente designati.

Il RPCT, quale gestore, è stato autorizzato al trattamento ed ha ricevuto un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing*.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ordine, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

#### **Art. 12 – Gestione del conflitto di interessi e dell'assenza del gestore**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ordine è individuato quale gestore delle segnalazioni ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e della presente procedura.

La disciplina del conflitto di interessi del gestore è fondamentale per garantire un'effettiva tutela alla persona segnalante, prevenendo l'ipotesi in cui un medesimo soggetto possa trovarsi a ricevere e gestire la segnalazione e, allo stesso tempo, risultare persona coinvolta nell'ambito della stessa.

Al fine di garantire la continuità e l'imparzialità della gestione delle segnalazioni, viene individuato quale sostituto del gestore il Consigliere dell'Ordine Rag. Gianni Roselli, che andrà a sostituire il gestore nei seguenti casi:

- conflitto di interessi, anche potenziale, del gestore rispetto a una specifica segnalazione, ivi compresa l'ipotesi in cui il gestore coincida con la persona

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure si trovi in una delle situazioni di conflitto tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013;

- assenza o impedimento del gestore per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC.

Il sostituto del gestore esercita, nei casi sopra indicati, tutte le funzioni attribuite al gestore dalla presente procedura, con i medesimi obblighi di riservatezza, imparzialità e diligenza, e garantisce una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione.

L'eventuale conflitto di interessi è valutato e dichiarato dal gestore stesso, che ne dà immediata comunicazione all'Organo Amministrativo (Consiglio dell'Ordine), il quale dispone l'attivazione del sostituto.

Qualora anche il sostituto del gestore si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi sopra richiamate, ovvero la segnalazione riguardi sia il RPCT che il sostituto, la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

#### **Art. 13 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10 della presente procedura e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51 del 2018.

Resta inteso che potranno essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dall'Ente (es. procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione, in considerazione del fatto che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare *“sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità”*.

#### **Art. 14 – Divulgazioni pubbliche**

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

- ha previamente effettuato una segnalazione interna con le modalità previste nella presente procedura, alla quale l'Ente non abbia dato riscontro nei termini previsti, ed ha successivamente effettuato una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, la quale tuttavia non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e non di semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

#### **Art. 15 – Condizioni per la protezione della persona segnalante**

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. n. 24/2023 si applicano alle persone di cui all'art. 3 della presente procedura quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 della presente procedura;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dagli artt. 5 e 14 della presente procedura e, in generale, dal Capo II del d.lgs. n. 24/2023.

È impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave, non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del d.lgs. n. 24/2023 ed alla persona segnalante o denunciante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

Le medesime misure di protezione sono applicate anche ai casi di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

#### **Art. 16 – Divieto di ritorsione e comunicazione ad ANAC**

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Le persone indicate dall'art. 3 della presente procedura non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'art. 3, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone indicate dall'art. 3, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023 e, in particolare, a titolo esemplificativo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; le note di merito negative o referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o, comunque, il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, ovvero pregiudizi economici o finanziari; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono nulli gli atti assunti in violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può darne notizia circostanziata ad ANAC. Possono comunicare ad ANAC le presunte ritorsioni anche:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo;
- i colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- i soggetti giuridici nei casi previsti dalla legge.

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Si sottolinea che deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Resta fermo che, qualora il RPCT venga comunque a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, di fatti che possano integrare ipotesi di ritorsione o di discriminazione nei confronti dei soggetti tutelati ai sensi dell'art. 3 della presente procedura, lo stesso adotta ogni iniziativa utile, nella propria sfera di competenza, per prevenirne il consolidarsi o l'aggravarsi, dandone informazione all'Organo Amministrativo per le valutazioni di rispettiva competenza e, ove i fatti integrino profili di rilevanza penale, all'Autorità giudiziaria, sempre nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e fermo restando che la competenza ad accertare e sanzionare la ritorsione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 appartiene in via esclusiva ad ANAC.

#### **Art. 17 – Limitazioni della responsabilità**

Non è punibile la persona di cui all'art. 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, solo quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata in conformità alla presente procedura.

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

Quando ricorrono le suddette ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **Art. 18 – Ulteriori disposizioni**

Sono disciplinarmente sanzionate: le ritorsioni; le ipotesi in cui la segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla; la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 10; la mancanza di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; le segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente procedura e, in generale, dal d.lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, co. 4, del codice civile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone segnalanti.

Il RPCT rende conto, nella Relazione Annuale di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Si rinvia al d.lgs. n. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC per quanto non espressamente previsto nella presente procedura.

#### **Art. 19 – Comunicazione della procedura al personale e ai soggetti interessati**

La presente procedura è portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'Ente, ivi compreso il personale in distacco da altro Ordine, mediante comunicazione interna, anche a mezzo posta elettronica, con richiesta di conferma di avvenuta ricezione.

Il RPCT cura la formazione iniziale e periodica del personale dipendente sui contenuti della presente procedura, sui canali di segnalazione interna ed esterna, sui presupposti e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni, nonché sulle tutele previste per il segnalante. La formazione è erogata mediante apposite sessioni informative, che saranno periodicamente ripetute con cadenza definita dal RPCT nel P.T.P.C.T., in conformità alle

<b>ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO</b>	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE EX D.LGS. N. 24/2023</b>	<b>Revisione 1 del 25/05/2026</b>
---	--	---

indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 478/2025. È in ogni caso prevista una sessione formativa entro **sei mesi** dall'adozione della presente procedura e, successivamente, ad ogni significativo aggiornamento normativo o procedurale e all'ingresso di nuovo personale.

La procedura è, altresì, resa disponibile ai collaboratori, ai consulenti e ai fornitori che intrattengono rapporti con l'Ente mediante pubblicazione sul sito istituzionale e/o specifiche informative contrattuali.

La procedura è pubblicata nella sezione «Amministrazione Trasparente – Documenti generali – Whistleblowing» del sito internet istituzionale dell'Ente, unitamente alle informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma informatica e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni orali.

Nella pagina del sito istituzionale in cui è indicato il link alla piattaforma *whistleblowing* è inserita apposita indicazione della possibilità di effettuare segnalazioni anche tramite canale orale, con rinvio al link della procedura pubblicata in «Amministrazione Trasparente».

#### **Art. 20 – Adozione, aggiornamento e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato provvede all'adozione e all'aggiornamento della presente procedura nel rispetto del d.lgs. n. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC in materia.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, l'Ente, prima dell'adozione o modifica della presente procedura, assicura il coinvolgimento delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle quali è trasmessa la bozza di procedura, assegnando un termine di 5 giorni lavorativi per l'invio di eventuali osservazioni.

Le Linee Guida ANAC chiariscono che, con l'espressione «rappresentanze o organizzazioni sindacali», si fa riferimento a quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015.

L'interlocuzione preventiva ha finalità meramente informativa, in conformità all'espressione «sentite» utilizzata dalla norma, e consente di acquisire le eventuali osservazioni di parte sindacale sull'implementazione del canale interno e di definire le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

Analogo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali è previsto anche laddove sia necessario apportare modifiche sostanziali o aggiornamenti alla presente procedura.